ALLEGATO 8 - Protocollo di sicurezza per l'attuazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi all'estero

Il presente Protocollo deve essere sottoscritto dal legale Rappresentante dell'ente o dal Responsabile del servizio civile universale dell'ente stesso. Le disposizioni qui contenute devono essere scrupolosamente rispettate dal personale dell'ente e dai volontari impegnati nei singoli progetti. È prevista l'inammissibilità del progetto nel caso di assenza del Protocollo di sicurezza o della sua mancata o non corretta sottoscrizione.

Premessa.
Fermo restando quanto contenuto nel Piano di sicurezza, che deve essere previsto per ciascun Paese/Area in cui si realizza il progetto, il presente Protocollo disciplina le attività principali da porre in essere da parte degli enti titolari dei progetti di servizio civile all'estero.

1. **Registrazione del personale espatriato (volontari, consulenti in loco, personale dell'ente in missione).**
   1.1 L'ente titolare del progetto si impegna a registrare tutto il personale espatriato impegnato nella realizzazione del progetto, ivi incluso il personale inviato all'estero temporaneamente e/o per missioni brevi, sul sito internet www.dovesiamonelmondo.it (sezione Organizzazione e Associazioni, o in alternativa per residenti temporanei, ai fini dell'indicazione sulla mappa dell'abitazione) e a controllare regolarmente il sito internet www.viaggiaresicuri.it per prendere conoscenza di tutti gli aggiornamenti sulle condizioni generali di sicurezza.
   1.2 I dati relativi a nome, cognome, residenza abituale (incluse coordinate GPS) e recapiti del personale espatriato impegnato nell'esecuzione del progetto, ivi incluso il personale inviato all'estero temporaneamente e/o per missioni brevi, sono comunicati anche all'Ambasciata per e-mail, ovvero con altre modalità di trasmissione se così indicato dall'Ambasciata stessa. L'ente comunica tempestivamente al suddetto indirizzo e-mail o con le altre modalità indicate dall'Ambasciata eventuali modifiche dei predetti dati.
   1.3 L'Ambasciata fornisce all'ente i propri recapiti di emergenza e comunica tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

2. **Disposizioni comportamentali e di sicurezza.**

   2.1 L'ente titolare del progetto e l'ente di accoglienza, prima dell'avvio del progetto, sono tenuti a far partecipare propri qualificati rappresentanti, il Responsabile della sicurezza e gli operatori volontari all'incontro orientativo in materia di sicurezza organizzato dal MAECI.
   2.2 L'ente titolare del progetto, all'avvio dello stesso, prende contatto con le autorità diplomatiche e consolari italiane competenti per territorio per verificare l'eventuale esistenza di specifiche disposizioni comportamentali e di sicurezza per i volontari ed il restante personale impegnato nella realizzazione del progetto.
   L'ente si impegna a seguire le predette disposizioni e ogni altra disposizione di carattere comportamentale e in materia di sicurezza che dovesse essere impartita successivamente dall'Ambasciata.
   2.3 L'ente è tenuto, entro quindici giorni dall'ingresso dei volontari nel Paese sede del progetto, ad organizzare un incontro presso la sede dell'Ambasciata o del Consolato competente al fine di consentire ai volontari di ricevere informazioni sul contesto politico, sociale e di sicurezza del Paese e dell'area in cui si svolge il progetto, nonché raccomandazioni sul rispetto di norme, usi e costumi locali. L'incontro sarà anche l'occasione per l'ente di illustrare alle rappresentanze diplomatiche i dettagli del progetto.

2.4 L'ente titolare del progetto comunica all'Ambasciata i dati anagrafici, nonché il recapito e-mail e telefonico del Responsabile della sicurezza. L'Ambasciata indirizza ogni comunicazione concernente la sicurezza nell'area e/o nel paese al referente individuato dall'ente.

2.5 L'ente e i singoli volontari si impegnano a rispettare le misure di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza del progetto e ad adattare le loro attività sul terreno in funzione degli aggiornamenti che compaiono nel sito www.viaggiaresicuri.it. Nel caso il sito indichi che la presenza di personale è sconsigliata a qualsiasi titolo, il progetto dovrà essere interrotto e i volontari dovranno essere rimpatriati.

2.6 La tutela della sicurezza dei giovani volontari è affidata all'ente che è responsabile del progetto, il quale si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza fornite dal MAECI attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it, o tramite la rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare italiano competente per territorio. L'ente informa opportunamente e dettagliatamente i volontari e tutto il personale impegnati nella realizzazione dei progetti su eventuali disposizioni comportamentali e di sicurezza rese note attraverso il predetto sito emanate dall'Ambasciata o segnalate dall'ente stesso, impegnando gli stessi a rispettare scrupolosamente le suddette disposizioni e quelle che potrebbero essere ulteriormente emanate nel corso della permanenza nel Paese.

2.7 L'ente segnala all'Ambasciata ogni situazione che costituisca un potenziale pericolo per l'incolumità dei volontari e del personale impegnato nel progetto.

2.8 La violazione senza giustificato motivo degli obblighi assunti dai volontari è causa ostativa all'impiego o alla prosecuzione dell'impiego all'estero e comporta l'esclusione dal contingente dei volontari. Ricevuta segnalazione da parte dell'ente, il Dipartimento adotta i provvedimenti di cui al presente comma, previo contraddittorio con il volontario e con l'ente stesso. In caso di urgenza, il Dipartimento può adottare provvedimenti cautelari in assenza di contraddittorio.

3. Coordinamento per l'ingresso nel Paese

3.1 Qualora la procedura di ingresso e/o la permanenza nel Paese da parte dei volontari e del restante personale dell'ente impegnato nel progetto dovesse incontrare delle difficoltà, l'Ambasciata, su richiesta dell'ente e per quanto di competenza, nei limiti delle proprie funzioni e attribuzioni, presterà assistenza per sensibilizzare le autorità locali alla risoluzione dei problemi che ostacolano il regolare andamento del progetto.

4. Strumenti di comunicazione

4.1 L'ente titolare del progetto dovrà dotarsi di strumenti di comunicazione adeguati (es. carte SIM locali, radio VHF, connessioni internet, telefoni satellitari, ecc), tenuto conto delle condizioni locali e secondo le indicazioni ricevute dall'Ambasciata, al fine di garantire in ogni circostanza la possibilità di comunicare con le Autorità italiane.

4.2 Lo stesso ente dovrà indicare i canali di comunicazione con le autorità consolari o diplomatiche italiane presenti nel Paese estero in relazione alla presenza degli operatori volontari. In particolare occorre dare comunicazione alle Ambasciate e Consolati italiani del numero e dei nominativi degli operatori volontari che saranno inviati nel paese specificando il luogo ed il periodo di permanenza. Copia di detta comunicazione va inviata al Dipartimento prima della partenza degli operatori volontari per il paese estero, pena il blocco delle partenze.

5. Situazioni di emergenza ed evacuazione di emergenza del personale dell'ente

5.1 In situazioni di emergenza, l'ente comunica tempestivamente all'Ambasciata l'ubicazione e la situazione dei volontari e degli altri operatori e si coordina con l'Ambasciata stessa sulle misure da adottare.
L'Ambasciata e l'ente titolare del progetto rendono disponibili e condividono i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza nei week-end, nei giorni festivi e nelle ore serali.

5.2 L'Ambasciata, nel caso in cui ritenga che la situazione sul territorio non garantisca la piena sicurezza dei volontari e del restante personale dell'ente impegnato nella realizzazione del progetto, dispone il loro trasferimento temporaneo in altra località, ovvero la loro immediata evacuazione, secondo le modalità concordate al momento, comunicando tempestivamente la decisione al Dipartimento, all'ente titolare del progetto e all'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il MAECI, laddove ritenuto opportuno, individua in raccordo con le competenti autorità dei paesi esteri interessati ulteriori misure a tutela della sicurezza dei volontari.

6. Clausola di salvaguardia

6.1 Il Dipartimento, nel caso in cui ritenga che l'ente titolare del progetto non si sia attenuto a quanto stabilito dal presente protocollo o alle disposizioni impartite dalle Autorità Diplomatiche italiane in materia di sicurezza, dispone la revoca del progetto, previo contraddittorio con l'ente.

Località e data……..……

Per accettazione

Il Legale rappresentate dell'ente

oppure

Il Responsabile del Servizio civile universale dell'ente